



Bruxelles, 10.3.2021
COM(2021) 111 final

2021/0056 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nel regolamento (UE) 2021/92 il totale ammissibile di catture ("TAC") per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM"), che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2021. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve; la pesca inizia pertanto il 1° aprile, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico.
- (3) È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.
- (4) Il regolamento (UE) 2021/92 stabilisce le possibilità di pesca preliminari per il primo trimestre del 2021. Inoltre, l'articolo 14 di detto regolamento istituisce un divieto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le navi che pescano il cicerello con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il presente regolamento stabilisce possibilità di pesca per l'intera campagna di pesca, tale divieto dovrebbe riguardare anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, come nel 2020.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/92.
- (6) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

¹ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, data l'urgenza di avviare la campagna di pesca del cicerello nei tempi stabiliti, entro il 1° aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- (1) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.";

- (2) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*